



**CONVENZIONE DI INCARICO DI CONSULENZA TRA LA REGIONE VENETO E L'ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI (As.Fa.Ve.) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (VERTEBRATI) DEL VENETO.**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_, presso la sede della Regione Veneto – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi

TRA

Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza dell'Associazione Faunisti Veneti, di seguito As.Fa.Ve., con sede presso il Museo di Storia Naturale di Venezia, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente

E

l'Arch Romeo Toffano nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.I. 02392630279, in qualità di Dirigente responsabile della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi

PREMESSO CHE:

I) L'Associazione Faunisti Veneti (As.Fa.Ve.), svolge attività di promozione, indirizzo e coordinamento della ricerca sulla fauna selvatica (Vertebrati), anche mediante seminari, convegni e pubblicazioni scientifiche, partecipando, tra l'altro, a progetti di ricerca e monitoraggio promossi da Enti e Amministrazioni al fine di incrementare le conoscenze di base necessarie per una gestione scientificamente corretta del patrimonio faunistico;

II) la Regione del Veneto, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2371 del 27 luglio 2006 ha approvato il documento relativo alle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997, che prevedono anche il completamento delle liste rosse regionali e provinciali della fauna, l'identificazione degli areali di distribuzione, l'elaborazione di un Piano di Azione e di Linee Guida Regionali per il monitoraggio e la tutela delle specie presenti nel territorio veneto;

III) con Deliberazione n. .... del ..... la Giunta Regionale ha affidato all'As.Fa.Ve. incarico di consulenza ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 10 giugno 1991, n.12, per l'attuazione del programma di ricerca relativo al monitoraggio dello stato di conservazione della fauna vertebrata che si può riassumere nei seguenti punti:

- 1) Acquisizione dei dati relativi agli anni 2008-2012 sulla fauna selvatica (Vertebrati) del Veneto, finalizzato agli adempimenti degli obblighi derivanti dalla Direttiva 21 maggio 1992, 92/43/CEE, art. 17 e D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 13; alla semplificazione e allo snellimento della attuazione della rete Natura 2000, anche per quanto concerne la predisposizione e verifica delle pratiche di Valutazione di Incidenza;
- 2) Predisposizione di un Programma di indagini specifico, diretto a colmare la carenza di dati relativi alla distribuzione e allo status dei Mammiferi;
- 3) Organizzazione dei dati e predisposizione per il loro inserimento in un database faunistico.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – Individuazione delle parti e premessa.**

L'individuazione delle parti e la premessa fanno parte integrante del presente contratto.

**ART. 2- Finalità.**

La presente convenzione tra la Regione Veneto, come sopra rappresentata, e l'As.Fa.Ve è finalizzata all'attivazione di un incarico di consulenza per l'attuazione del programma di

monitoraggio per il periodo dal 2008 al 2012 delle specie della fauna vertebrata presenti sull'intero territorio regionale e nei siti della rete Natura 2000, finalizzato a fornire una stima dello stato di conservazione delle stesse sulla base dell'andamento delle popolazioni esistenti e all'acquisizione dei dati forniti per la successiva predisposizione per l'inserimento da parte del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità – Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi in un apposito database.

L'incarico dovrà essere svolto nel rispetto del "Programma di indagine e Specifiche tecniche per le specie della fauna vertebrata" (**Allegato A1** alla presente convenzione), concordati tra la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi e l'As.Fa.Ve.

#### **ART. 3 - Coordinamento regionale.**

Al fine della realizzazione del programma di cui sopra il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi provvederà al coordinamento generale del lavoro.

La Regione Veneto tramite la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi si riserva la facoltà di apportare variazioni al programma di indagine di cui all'**Allegato A1**, nel corso dello svolgimento del lavoro, al fine di assicurarne la migliore rispondenza agli obiettivi perseguiti, entro i limiti stabiliti dai costi complessivi e dai tempi di esecuzione.

#### **ART. 4 Struttura e referenti scientifici.**

Per gli obiettivi citati all'ART. 2 l'As.Fa.Ve si impegna a garantire un gruppo di lavoro comprendente competenze scientifiche afferenti all'area delle scienze naturali con particolare riferimento alla fauna selvatica.

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione l'As.Fa.Ve si impegna a comunicare il nominativo dei referenti scientifici responsabili per materia.

#### **ART. 5 Durata dell'incarico.**

Le attività comporteranno la consegna dei dati faunistici di cui all'art. 2 della presente convenzione e dovranno essere effettuate entro il 31.01.2013.

Annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è prevista una verifica del lavoro sulla base della presentazione di una relazione sulle attività svolte e lo stato di avanzamento raggiunto.

**ART. 6 Compenso e modalità di erogazione.**

Per la realizzazione di quanto previsto dall'ART. 2 sarà erogato da parte della Regione Veneto all'As.Fa.Ve la somma di Euro 29.000,00 comprensiva di oneri fiscali, accessori, rimborsi spese e ogni altro onere, se dovuti. Quanto alle modalità di pagamento verrà corrisposto dalla Regione un anticipo pari al 20% dell'importo complessivo alla presentazione di un Programma Generale di Indagine 2008-2012. Successivamente, con cadenza annuale, verrà erogata la somma di Euro 4.640,00, a seguito della consegna del lavoro svolto e della relativa relazione di cui all'articolo 5 da parte del soggetto beneficiario e previa emissione di parere favorevole in ordine alla regolarità esecutiva da parte del Dirigente Responsabile del Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità.

I versamenti saranno effettuati sul conto corrente bancario n. \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) intestato all'Associazione Faunisti Veneti, a seguito della presentazione di regolare fattura o altra richiesta di pagamento che dovrà essere citata nella causale del pagamento.

**ART. 7 Proprietà del risultato finale.**

In seguito all'avvenuto saldo delle competenze, la documentazione ed i risultati dell'incarico affidato resteranno di proprietà della Regione Veneto.

In ogni occasione nella quale la Regione Veneto farà riferimento a risultati ottenuti nella presente convenzione citerà il nome dell'associazione incaricata.

**ART. 8 Proroghe/Penali**

Il termine per l'espletamento dell'incarico è perentorio. Potrà essere concessa una sola proroga motivata da parte del Dirigente responsabile della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi.

**ART. 9 Riservatezza.**

L'As.Fa.Ve si impegna a pretendere che il proprio personale delegato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti considerati riservati dal committente, o interessati da

licenze d'uso, dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

**ART. 10 Responsabilità e rischi.**

La Regione Veneto è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale dell'As.Fa.Ve impiegato nell'attività di ricerca, a meno che tali danni non siano causati da una condotta colposa del committente.

**ART. 11 Inadempienze.**

In caso di inadempimento di una delle parti, degli obblighi derivanti dal presente accordo, l'altra parte senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere o denunciare il contratto previa diffida ad adempiere mediante lettera raccomandata.

La Regione, in caso di inadempimento del soggetto incaricato, ha facoltà di sostituirsi ad esso e di porre in essere tutte le azioni necessarie per il recupero di quanto erogato.

**ART. 12 Controversie**

La Regione Veneto e l'As.Fa.Ve concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del contratto.

Nel caso questo accordo non sia possibile, il foro giudiziario competente per la soluzione di ogni controversia sarà quello di Venezia.

**ART. 13 Spese di contratto.**

Tutte le spese conseguenti ed inerenti il presente contratto sono a carico della Regione Veneto ad eccezione delle spese per l'eventuale registrazione che saranno a carico del soggetto richiedente.

**ART. 14 Efficacia.**

La presente convenzione sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24.12.2007, n.244.

**ART. 15 Disposizioni finali.**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE REGIONALE

ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI – As.Fa.Ve.

DIREZIONE REGIONALE

IL PRESIDENTE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PARCHI

.....

Arch. Romeo Toffano